



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Determina Sindacale n. 10 DFC 22-04-2022

IL SINDACO

CONSIDERATO che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- detti incarichi, come già detto, non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14, il numero di incarichi di cui al comma 1, non può essere superiore a due nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti;

DATO atto che ad oggi non è stato superato il limite previsto dalla normativa in vigore relativa alla nomina degli esperti del Sindaco;

RILEVATO che:

- la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n. 19/2013/SS.RR./PAR in ordine alla spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 legge regionale n. 7/1992, ha precisato che anche i compensi degli esperti del sindaco debbono essere ricompresi negli obiettivi di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, anche se la L.R. n. 5 del 17/02/2021 all'art.9 comma 5 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali;
 - il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i principali compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti - Sezione per la Regione Siciliana n. 27/2011, n. 38/2001 e n.3555/2004);
 - vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142 del 1990 (oggi art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000), recepito dalla legge regionale n. 48 del 1991 e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7 del 1992;
 - la norma, in ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica-amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;
- l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto

del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività dell'attività svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, che costituiscono limiti stringenti di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

EVIDENZIATO che il Sindaco intende conferire un incarico fiduciario e di collaborazione ad un esperto nel settore Finanziario, per l'espletamento di attività connesse al settore Contabile, considerato che a far data dal 01/05/2022 risulta privo del Responsabile d'Area, precedentemente in Convenzione con il Comune di S. Stefano di Camastra.

RILEVATO

che:

- l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
- tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere al ruolo di valido supporto nei confronti della struttura burocratica in ordine alla materia oggetto del presente incarico;

RITENUTO che l'incarico di che trattasi può essere conferito al Rag. Pietro Mazzeo nato a Palermo il 04/04/1955 e residente a S. Stefano di Camastra in via Passo Barone, con decorrenza dalla data di notifica della presente determinazione e fino alla scadenza del mandato Istituzionale, la quale, come da apposito curriculum allegato al presente atto, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia ed ha espletato attività lavorativa presso il Comune di Motta d'Affermo da più di quindici anni;

DATO ATTO che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico a titolo oneroso nei limiti di cui in premessa, considerato che l'Ufficio Contabile risulta sprovvisto di personale in organico dotato di professionalità necessaria per l'espletamento dei compiti Istituzionali;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto comunale;
- la legge regionale n. 7 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'ordinamento regionale siciliano;

DETERMINA

1. **CONFERIRE** al Rag. Pietro Mazzeo nato a Palermo il 04/04/1955 e residente in S. Stefano di Camastra, Via Passo Barone, l'incarico, a tempo determinato fino alla conclusione del mandato Istituzionale del Sindaco, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di consulenza connesse al Settore Contabile dell'Ente;
2. **DARE atto** che l'incarico decorre dalla data del 01/05/2022 fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, ed è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
3. **DARE atto che** l'incarico è a titolo oneroso per l'Ente entro i limiti stabiliti, dall'art. 9 comma 5 della L. R. n. 05 del 17/02/2021, tenuto conto che l'Ufficio Contabile ha necessità immediata del Rag. Pietro Mazzeo in quanto risulta sprovvisto di personale dotato di alta professionalità;
4. **PRECISARE** che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
5. **STABILIRE** che il Rag. Pietro Mazzeo per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, gli strumenti e i mezzi di ausilio di lavoro, e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse all'incarico ed alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione comunale;
6. **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune, nonché la notifica del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio comunale, agli Assessori, ai funzionari Responsabili dei Settori.



IL SINDACO

Dr. Sebastiano Adamo